



FATA
ASSICURAZIONI



La Società invia al Contraente il Tabulato Riepilogativo delle coperture (cfr. allegato Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società prima dell'emissione delle appendici di variazione contrattuale, e comunque almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente di versare alle Agenzie interessate l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, alle seguenti date:

- il **33%** dei premi complessivi entro il **28 febbraio** di ciascuna annualità;
- il **33%** dei premi complessivi entro il **30 luglio** di ciascuna annualità;
- il rimanente premio complessivo, calcolato sulla base delle ultime Appendici di Variazione Contrattuale emesse, entro il **30 novembre** di ciascuna annualità.

Fermo restando il disposto dell'articolo 1901 del Codice Civile e dell'art. 3 delle Condizioni Contrattuali allegata alla presente scrittura privata, pagamenti oltre tale termine comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di scadenza aumentata di 3 punti percentuali.

La Società si riserva di richiedere al Contraente idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Lettera d'Intesa.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Lettera d'Intesa.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio la Società, attraverso la Rete Agenziale, emetterà regolare quietanza al Contraente, per ciascuna Polizza e distintamente per canale contributivo.

5) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Limitatamente ai sinistri per Costo di Smaltimento, verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dei Rimborsi direttamente agli Impianti di Trasformazione.

Il pagamento degli indennizzi e dei Rimborsi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso dei ratei di premio dovuti dal Contraente al momento del sinistro.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio da parte del Contraente, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi e dei Rimborsi.

6) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci, chiedendo l'eventuale cessazione della garanzia per i soci insolventi. In tal caso la Società è impegnata alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, fermo restando il pagamento del premio di competenza fino alla data di cessazione richiesta.

In caso di insolvenza nel pagamento dei contributi consortili da parte del soci si conviene quanto segue:



FATA
ASSICURAZIONI



1. la garanzia per il rimborso del costo di smaltimento dei capi morti viene sospesa dalle ore 24:00 di ricezione della comunicazione di insolvenza fino alle ore 24:00 della ricezione della comunicazione risolutiva e liberatoria, entrambe emesse dal Contraente.
2. relativamente alle altre garanzie offerte, l'intero ammontare degli indennizzi spettanti al socio moroso deve essere versato al Consorzio di Difesa, così come previsto dalla clausola di morosità riportata sull'autocertificazione dell'Ente e debitamente sottoscritta dal socio assicurato. Il Consorzio rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

7) ALLEGATI ALLA LETTERA D'INTESA

- a) CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA POLIZZA PLURI - RISCHIO FATA PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
- b) TABULATO RIEPILOGATIVO DELLE COPERTURE (TRACCIATO RECORD)
- c) MODELLO DI QUIETANZA PREMIO RIEPILOGATIVA

8) CONSEGNA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Lettera d'Intesa, le Condizioni di Assicurazione, complete degli allegati, della Polizza Pluri Rischio per le Produzioni Zootecniche; di impegnarsi a consegnare dette Condizioni di Assicurazione, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione a detta Polizza.

Li _____

Roma, 30 settembre 2012

IL CONTRAENTE

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.



FATA
ASSICURAZIONI



POLIZZA PLURI - RISCHIO PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CUI ALLA LETTERA D'INTESA STIPULATA TRA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. E IL CONTRAENTE

Garanzie Agevolate ai sensi del

- D.Lgs. n° 102 del 29/03/2004, modificato dal D.Lgs. n° 82 del 18/04/2008;
- Art. 68, Regolamento (CE) n° 73/2009;
- Decreto MIPAAF 22 dicembre 2009 n° 30.162 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e successive integrazioni;
- Art. 2, punto 14, del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15/12/2006.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma - Tel. 06 47651 - Fax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA



Capitale Sociale Euro 5.292.079,00 (interamente versato) - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008. Iscritta all'AiBo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi.

Mod. 25 | 570 | Cod. Mag. 10310064



SOMMARIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	9
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI	9
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	9
Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	9
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	9
Art. 7 - ONERI FISCALI	9
Art. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	9
Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
Art. 10 - VALIDITA' TERRITORIALE	9
CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE	10
Art. 11 - DEFINIZIONI CONTRATTUALI	10
Art. 12 – Decorrenza e Scadenza della Polizza	13
Art. 13 – Condizioni di assicurabilità	13
Art. 14 – Verifica dei requisiti di assicurabilità	13
Art. 15 – Modalità e termini di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione	14
Art. 16 – Decorrenza, durata delle garanzie ed inefficacia delle stesse	15
Art. 17 – Calcolo del Premio	15
Art. 18 – Adeguamento annuale delle condizioni di Polizza	16
Art. 19 – Obblighi derivanti dalla Polizza	16
Art. 20 – Limite di Indennizzo e Rimborso, Franchigia Assoluta, Scoperti e Soglia di Danno	17
Art. 21 – Esclusioni	18
Art. 22 - Valutazione dei Danni	19
Art. 23 - Pagamento dell'Indennizzo e del Rimborso	19
Art. 24 - Foro competente esclusivo	20
Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione	20
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	21
Art. 26 – Allevamenti di Api	22
Art. 27 - Allevamenti di Avicoli	25
Art. 28 - Allevamenti di Bovini	29
Art. 29 - Allevamenti di Bufalini	33
Art. 30 – Allevamenti di Cunicoli	37
Art. 31 – Allevamenti di Equini	39
Art. 32 – Allevamenti di Ovini e di Caprini	41
Art. 33 - Allevamenti di Suini	45

[Allegato A :](#) [Modelli](#)
[Allegato B :](#) [P.A.U., Prezzi Unitari e Tassi di Premio](#)



FATA
ASSICURAZIONI



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Non è consentita la stipula di più coperture per il medesimo rischio e allevamento.

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e allevamento; la Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati nei termini di cui al presente documento; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

Art. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata, fax o telegramma.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 10 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i Danni che si verificano nel territorio Italiano.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11 - DEFINIZIONI CONTRATTUALI

Ai termini che seguono, viene attribuito convenzionalmente il significato sotto specificato:

Abbattimento Forzoso	L'esecuzione di specifica Ordinanza dell'Autorità Sanitaria che determina l'abbattimento di uno o più Capi presenti nell'Allevamento, ai sensi delle norme di polizia veterinaria.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A oppure B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato della Società.
Allevamento	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale.
Allevamento Standard	Modello teorico di Allevamento i cui Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
Animale o Capo	Il soggetto della specie e/o della razza prevalente allevata.
Annualità	E' il periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno (prima annualità di Premio) oppure tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno (annualità successive).
Area Centro Sud	Area geografica comprensiva delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia
Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Atto di liquidazione e quietanza del Danno	Documento sottoscritto dalla Società, o suoi incaricati, e dall'Assicurato – salvo quanto previsto all'art. 23 - riportante la quantificazione dell'indennizzo/Rimborso dovuto dalla Società e accettato da entrambe le Parti.
BDN	Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise.
Beni Assicurati	I soggetti della specie assicurata o loro produzioni, corrispondenti a quanto riportato nell'anagrafe zootecnica e nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di essi, riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.
Call Center Denuncia Sinistri	Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce telefoniche di Sinistro da parte degli Assicurati rispondente ai seguenti recapiti: - telefonico: 800 867 383 - fax: 06 85451290 - e-mail: assicurazioni@sca-all.it
Carcassa	I resti dell'Animale deceduto o abbattuto.
Certificato di Assicurazione	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che contiene, come indicato nel modello di cui all'allegato A: a. la descrizione dei beni e dei rischi assicurati relativa alle garanzie prestate con la presente Polizza, indicando la specie e la tipologia produttiva per ciascun allevamento assicurato, identificato con univoco Codice Identificativo Aziendale; b. le dichiarazioni dell'Assicurato che descrivono il possesso dei requisiti di assicurabilità e altre dichiarazioni inerenti rischi assicurati; c. il timbro e la firma del Contraente attestanti la qualità di socio dell'Assicurato e la validità del certificato; d. il timbro e la firma dell'Agenzia attestanti la copertura e la firma autografa dell'Assicurato; e. la data di notifica e la data di scadenza della copertura; f. il Premio Annuo, il Rateo di Premio ed il Valore Assicurato.
Ciclo (di allevamento)	Periodo di tempo nel corso del quale inizia e termina la produzione di un determinato prodotto zootecnico, che si ripete ciclicamente.



Codice di Identificazione Aziendale / Codice ASL Allevamento	Codice aziendale alfanumerico attribuito dai servizi veterinari delle ASL di competenza territoriale alle aziende zootecniche in cui si allevano api e animali delle specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola, che individua il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Condizione Aziendale Familiare o mista	Custodia, cura e alimentazione degli Animali ad opera di personale familiare oppure misto (familiare e salariato).
Condizione Aziendale con Salariati	Custodia, cura e alimentazione degli Animali esclusivamente ad opera di personale salariato, non familiare.
Comuni Montani	Comuni ubicati ad altitudine uguale o superiore ai 600 mt s.l.m.
Consistenza Zootecnica	Numero dei Capi presenti in Allevamento oppure dei Metri Quadrati di superficie aziendale destinata al ricovero degli Animali allevati, secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica e rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale.
Costo medio di Smaltimento	Costo medio determinato in base ai massimi prezzi unitari di mercato stabiliti con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi della vigente normativa, ponderando quelli di ciascuna categoria (di peso o età) nell'ambito dell'Allevamento Standard tipico della specie e tipologia produttiva dell'allevamento assicurato.
Danno / Danni	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Data di Decorrenza	Data di efficacia della garanzia.
Data di Notifica	Data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione, pari contrattualmente a quella di effetto e inizio validità contrattuale della Polizza e del Certificato di Assicurazione.
Fascicolo Aziendale	Elemento, in formato cartaceo oppure elettronico, preposto alla raccolta delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna Azienda Agricola di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999 istituito con questa denominazione dalla normativa europea (Reg. CE 1290/2005 e 885/2006) e nazionale (D.LGS N. 165/99., D.LGS 188/2000, Legge 441/2001, D.LGS 99/2004),.
Fermo dell'Allevamento	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti in Allevamento e termina con la revoca del Sequestro dello stesso.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni.
Franchigia	L'importo del Danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Impianto di trasformazione accreditato	Impresa autorizzata all'esercizio di trasformazione del materiale di categoria 1 oppure di categoria 2, ai sensi del Reg. CE 1069/2009, che abbia sottoscritto un apposito protocollo operativo con la Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistri non relativi al Costo di Smaltimento.
Indennizzi / Rimborsi Riservati	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della consistenza che del loro ammontare.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti infettivi microbici e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
Mancato Reddito per Abbattimento Totale	L'ammontare della perdita di reddito riferibile al periodo di Fermo dell'Allevamento, causato da esecuzione di Ordinanze Sanitarie di Abbattimento Forzoso di tutti i Capi e direttamente conseguente a questo.
Materiale Specifico a Rischio	Capi morti, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, definiti e gestiti come materiale di categoria 1 o di categoria 2, con esclusione del materiale di categoria 3.
Migliore Qualifica Sanitaria	Status sanitario dell'Allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle Malattie Infettive assicurate.



Ordinanza Sanitaria	Provvedimento esecutivo dell'Autorità Sanitaria avente per oggetto misure e norme relative all'insorgenza di Malattie Infettive assicurate.
Periodo di carenza	Periodo in giorni al termine del quale la garanzia comincia ad essere valida.
Periodo di Osservazione della Sinistrosità	Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 30 settembre di ciascuna annualità, per il quale sia disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto di copertura assicurativa.
Polizza	Il documento sottoscritto dalla Società e dal Contraente, costituito dallo stampato amministrativo – contabile emesso dall'Agenzia, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali e relativi allegati, che disciplina la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche.
Premio di Polizza	L'ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
Prezzo Unitario	Importo di valore o di costo del Bene Assicurato o della Produzione Assicurata Unitaria.
Produzione Assicurata Unitaria	Parametro produttivo o di valore attribuito mediamente a ciascun soggetto della specie allevata di ogni ciclo produttivo in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna tipologia produttiva.
Produzione Assicurata Unitaria	Produttività o valorizzazione di ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna tipologia produttiva pari al prodotto della Produzione Assicurata Unitaria per il numero di cicli di produzione annui.
Protocollo Operativo	Scrittura privata tra Società e Impianto autorizzato all'esercizio dell'attività di Trasformazione del materiale di categoria 1 e/o di categoria 2 che definisce le modalità operative di trasmissione e controllo dei documenti sanitari e contabili e delle informazioni relative ai servizi di raccolta, rimozione e smaltimento delle Carcasse animali a favore degli Assicurati, compresi i controlli della tracciabilità sanitaria e amministrativa.
Qualifica Sanitaria	Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate.
Registro Anagrafico	Registri anagrafici gestiti dall'Associazione Italiana Allevatori che provvedono ad effettuare il periodico censimento delle razze e popolazioni di cui si occupano e ad elaborare, per quelle maggiormente minacciate di estinzione, schemi di riproduzione, idonei a conseguire l'obiettivo del mantenimento della variabilità genetica.
Registro di Carico e Scarico	Il registro di azienda, anche informatizzato, tenuto, conservato e aggiornato secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
Rimborso	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alla garanzia Costo di Smaltimento obbligatorio dei capi morti.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento Dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistrosità	Entità dei sinistri accaduti in rapporto a un dato periodo di tempo.
Smaltimento (costo di)	Distruzione delle Carcasse mediante incenerimento o co-incenerimento in appositi Impianti di trasformazione autorizzati ai sensi della normativa vigente e accreditati presso FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. mediante la sottoscrizione di apposito Protocollo Operativo e di iscrizione nell'albo degli impianti accreditati. Il relativo costo deve intendersi comprensivo anche degli oneri di rimozione, raccolta e trasporto all'impianto di trasformazione.
Società	Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Soglia	Limite di accesso al risarcimento del 30 per cento: fino al danno complessivo del 30% non è previsto alcun risarcimento; al superamento di detto danno complessivo, il risarcimento viene calcolato detraendo l'eventuale franchigia contrattuale.
Tasso applicato	Tasso risultante dalla moltiplicazione del Tasso base per i coefficienti correttivi specifici di garanzie o specie o tipologie produttive indicati e regolati nelle condizioni generali e/ speciali di assicurazione.
Tasso base	Tasso di Premio applicato nella precedente annualità assicurativa, anche non continuativa, per il medesimo Allevamento e garanzia, corrispondente al Tasso di Premio indicato in Allegato B, per le nuove adesioni.
Tasso di Premio	Costo della copertura assicurativa espresso in valore percentuale rispetto al Valore Assicurato.



Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva, come specificato nelle Condizioni Speciali del presente documento.
Valore Assicurato Unitario	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna tipologia produttiva, pari al prodotto della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
Valore da Macelle	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA di cui all'allegato B sulla piazza di Verona (oppure, in mancanza, di quella disponibile più vicina) per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.
Valore di Mercato ISMEA	Valore di mercato medio rilevato, per ciascuna specie, categoria e razza, dall'ISMEA, di cui all'allegato B, <u>valido ai fini dei rimborsi per gli Animali abbattuti</u> ai sensi della Legge 2-6-1988 n. 208, del Decreto 20-7-1989 n. 298 e delle altre norme vigenti in materia ed utilizzato, secondo le modalità descritte nel presente documento, ai fini del calcolo del Premio e degli Indennizzi.
Veterinario Fiduciario	Veterinario, regolarmente iscritto all'Ordine dei Veterinari, nominato dalla Società come consulente tecnico.
Veterinario Ufficiale	Veterinario dipendente del Ministero della Sanità o delle Regioni o delle Province Autonome o delle Aziende Sanitarie Locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione dei compiti istituzionali in materia di sanità pubblica.

Art. 12 – Decorrenza e Scadenza della Polizza

La polizza è in vigore dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2011 oppure dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente, se successiva, e scadono alle ore 24,00 del 31 dicembre del 2012.

La Polizza è prorogata per un anno, e così successivamente, salvo che nei seguenti casi:

1. disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, da una delle Parti;
2. aumento dei tassi di premio di cui all'allegato B, non accettati dal Contraente;
3. riduzione dell'entità dell'agevolazione contributiva sul premio, in applicazione di normativa nazionale e/o regionale e/o provinciale, ad una aliquota inferiore al 30% del premio dovuto alla Compagnia. La comunicazione relativa al verificarsi della riduzione contributiva cui sopra, deve essere consegnata alla Società dal Contraente, entro il 30 novembre di ciascuna annualità.

Art. 13 – Condizioni di assicurabilità

Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale se trattasi di Ditta individuale o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- b) essere Socio del Contraente;
- c) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- d) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
- e) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, per tutte le Malattie Infettive assicurate;
- f) aver consegnato alla Società i seguenti documenti:
 - Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti;
 - Copia del registro aziendale di carico e scarico oppure visura anagrafica presso la BDN, aggiornato alla data di notifica;
 - Dichiarazione dell'Assicurato sulle circostanze del rischio (prima annualità assicurativa);
 - relazione preventiva dell'allevamento attestante il possesso dei requisiti di assicurabilità, redatto da personale tecnico, incaricato dalla Direzione FATA, sulla base di una visita ispettiva presso tutti gli impianti oggetto della copertura (nel solo caso in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive sia superiore al valore di 800.000,00 euro);
- g) ulteriori requisiti per la prestazione di particolari garanzie, specificati nelle Condizioni Speciali di Assicurazioni. Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.

Limitatamente agli allevamenti ubicati in province comprese nell'Area Centro Sud, le qualifiche richieste ai precedenti punti a) ed e) devono essere possedute da almeno 5 anni.

Art. 14 – Verifica dei requisiti di assicurabilità

La Società ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni di assicurabilità di cui all'art.13, dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.19, della sussistenza di eventuali cause di esclusione di cui all'art.21, e di quanto prescritto dalle Condizioni Speciali della Polizza.

Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società.



FATA
ASSICURAZIONI



Art. 15 – Modalità e termini di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione

Redazione dei certificati

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Agente Assicurativo e convalidato per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

Ogni certificato di Assicurazione attesta la copertura assicurativa per la garanzia Base. L'Assicurato può scegliere di aggiungere alla garanzia Base una o più garanzie Aggiuntive, a seconda delle specie e tipologia dell'allevamento che intende assicurare.

In caso di rinnovo tacito di copertura esistente, l'Assicurato deve sottoscrivere un nuovo Certificato di Assicurazione entro la scadenza di quello precedente, sulla base delle consistenze zootecniche e dei valori assicurati aggiornati alla scadenza stessa.

Qualora i dati anagrafici subiscano variazioni in corso d'anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso un modulo di integrazione anagrafica (allegato A – Modelli), che dovrà accompagnare ognuna delle quattro copie del certificato.

Qualora i dati contrattuali (quantità assicurate, tassi, PAU, VAU e date di scadenza) subiscano variazioni in corso d'anno, i certificati **potranno** essere aggiornati attraverso un modulo di **VARIAZIONE CONTRATTUALE** (Allegato A – Modelli), che dovrà accompagnare ognuna delle quattro copie del certificato.

In caso di variazione anagrafica e/o contrattuale, la Società provvederà all'emissione di un Certificato di Assicurazione **in sostituzione di quello precedentemente emesso** che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Agente Assicurativo e convalidato per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.

L'Agente rilascerà al Assicurato, a titolo di ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione, copia del certificato di assicurazione non ancora convalidato dal Contraente, con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

L'Anagrafica dell'Assicurato e il codice ASL devono corrispondere a quelli presenti sul fascicolo aziendale; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare entro il 15 maggio di ciascuna annualità la discordanza all'Agenzia che ha presentato il Certificato d'Assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del Certificato d'Assicurazione che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Agenzia collaborerà al fine di far sottoscrivere al Assicurato le previste dichiarazioni predisposte dal Contraente, che farà pervenire al Contraente stesso in occasione della consegna dei Certificati di Assicurazione.

Il Contraente provvederà a completare i certificati di assicurazione relativi ai nuovi Soci del Contraente, apponendo il numero di iscrizione ed eventuali altri dati mancanti.

I certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte, **in base alle dichiarazioni od alla documentazione forniti dall'Assicurato**. Essi dovranno essere firmati dall'Assicurato e dall'Agente della Società, e saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati, il Contraente tratterrà una copia, mentre le restanti tre copie sono così destinate: una alla Società – Ramo Bestiame, e due all'Agenzia (una per l'Assicurato ed una per l'archivio d'Agenzia).

Modalità e termini di assunzione dei rischi

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione e di eventuali moduli di integrazione anagrafica **e/o di variazione contrattuale** scadrà il **30 settembre** di ciascuna annualità.



FATA
ASSICURAZIONI



I Certificati di Assicurazione devono essere tempestivamente notificati al Contraente, a mezzo fax o posta elettronica, a cura dell'Agenzia. La notifica deve contenere e riportare per ciascun certificato i seguenti dati:

- Dati anagrafici e fiscali;
- Specie e tipologia produttiva;
- Data di notifica e scadenza della copertura;
- Premio annuo, rateo di premio, e valore assicurato per ogni garanzia sottoscritta.

L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione **entro 10 giorni** dalla data di notifica degli stessi.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente **entro 15 giorni** dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente (copia Assicurato e copia Agenzia) e spediti a FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Servizio Rischi Agricoli – Settore Amministrativo via Urbana, 169/a 00184 ROMA.

Il Contraente dovrà comunicare a mezzo fax o posta elettronica a FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Servizio Rischi Agricoli / Settore Amministrativo, e per conoscenza all'Agenzia, entro e non oltre 3 giorni dalla notifica, i Certificati di Assicurazione emessi e notificati anche in applicazione di rinnovo tacito, e quindi in continuità con il precedente periodo di assicurazione, non convalidati o non convalidabili, motivando le ragioni della mancata vidimazione.

La copia del certificato di assicurazione, di competenza dell'Assicurato, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di notifica del certificato stesso.

Art. 16 – Decorrenza, durata delle garanzie ed inefficacia delle stesse

Le garanzie relative al "Costo di Smaltimento" decorrono dalle ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data di notifica del Certificato di Assicurazione.

Per le altre garanzie, il periodo di carenza cessa alle ore 24,00 del giorno (elevato al 60° giorno per gli Allevamenti ubicati in province comprese nell'Area Centro Sud) successivo alla data di notifica del Certificato di Assicurazione, tranne nei casi in cui nella provincia di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tali casi il periodo di carenza cessa alle ore 24,00 del 90° giorno (elevato al 120° giorno per gli Allevamenti ubicati in province comprese nell'Area Centro Sud) successivo alla data di notifica del Certificato di Assicurazione.

La scadenza di tutte le garanzie è fissata al 31 dicembre di ciascun annualità a prescindere dalla data di effetto dell'Assicurazione.

L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che entro **30** giorni dalla data di notifica:

1. il Certificato di Assicurazione, debitamente firmato dall'Assicurato e convalidato dal Contraente, sia da quest'ultimo consegnato a FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Servizio Rischi Agricoli – Settore Amministrativo;
2. una copia del Registro di Carico e Scarico, di cui all'art. 13 comma f) e di altre ed eventuali documentazioni previste dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, sia consegnato dall'Assicurato in Agenzia e conservato presso la sede di quest'ultima, a disposizione della Società per eventuali consultazioni dietro semplice richiesta da parte della Direzione.

Decorso tale termine senza che tale condizione si sia verificata, il relativo Certificato di Assicurazione dovrà intendersi privo di qualsiasi effetto e la garanzia insussistente.

Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo:

- quanto previsto nel precedente art.12 – decorrenza e scadenza della Polizza;
- disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza;
- disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza;
- aumento dei tassi di premio e/o dei valori della Produzione Assicurata Unitaria non accettato dall'Assicurato, con la sottoscrizione di un nuovo Certificato di Assicurazione entro la scadenza annuale del 31 dicembre.

Art. 17 – Calcolo del Premio

Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte dall'Assicurato è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario, così come definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione e nell'allegato B – Valori Assicurati.

Il Premio annuo per le garanzie sottoscritte dall'Assicurato è determinato, per ciascuna di esse, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio riportato nell'allegato B.

Il Premio dovuto per il periodo di copertura viene calcolato in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione

fino al 31 dicembre dello stesso anno, espresso in 360 giorni per anno, con il minimo di euro 100,00 per la garanzia "costo di smaltimento".

Art. 18 – Adeguamento annuale delle condizioni di Polizza

Entro il 30 ottobre di ciascuna annualità la Società e il Contraente provvederanno, in accordo tra loro, all'adeguamento:

- dei valori assicurati unitari di tutte le garanzie, in relazione ad eventuali mutate situazioni di mercato, con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente;
- dei tassi di premio di cui all'allegato B, qualora il rapporto fra sinistri liquidati e riservati e premi emessi comportasse una percentuale superiore al 120%, oppure qualora si verificasse un aggravamento del rischio, con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente.

Le variazioni dei valori assicurati unitari e dei tassi di premio eventualmente concordate saranno accettate dal Contraente e dalla Società con la sottoscrizione di una apposita appendice di variazione contrattuale, emessa dall'Agenzia.

Per le coperture in scadenza al 31.12 di ciascun annualità, la Società elabora dei preventivi di rinnovo sulla base della sinistrosità relativa alla garanzia "Costo di Smaltimento" degli ultimi dodici mesi di copertura, calcolata alla data del 30 settembre antecedente l'annualità cui si riferisce il calcolo del premio.

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati dalla Società per ciascun Allevamento, sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di osservazione – con il minimo di sei mesi – in base al rapporto percentuale tra:

S : Importo totale degli indennizzi e/o rimborsi liquidati e riservati, alla data del 30 settembre antecedente la decorrenza, per la garanzia "Costo di Smaltimento";

P : l'importo totale dei premi dovuti per la garanzia "Costo di Smaltimento".

L'Indice di Sinistrosità sarà arrotondato secondo la regola aritmetica (0,1 usque 0,5 = 0; 0,6 usque 0,9 = 1).

A tal fine la Società invia entro il 30 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Assicurato.

Art. 19 – Obblighi derivanti dalla Polizza

1 – Ai fini dell'efficacia della copertura riferita a ciascun Certificato di Assicurazione è necessario che:

- a) il Certificato di Assicurazione sia riferito alla totalità delle Consistenze Zootecniche espresse, a seconda delle garanzie, in:

- Capi o fattrici, presenti in allevamento

oppure Metri quadri di superficie aziendale destinati al ricovero degli animali allevati.

Le consistenze zootecniche devono essere rilevate riferite alla data di notifica del certificato - con una tolleranza massima di giorni 60 (sessanta) precedenti o successivi a tale data - rilevate da copia del dal Registro di Carico e Scarico dell'allevamento (o da corrispondente visura in BDN) e copia del dal Fascicolo Aziendale aggiornato, entrambi tenuti e aggiornati nel rispetto della normativa vigente in materia, oppure, in mancanza di essi, riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti;

- b) siano dichiarate Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati siano affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.

2 – L'Assicurato è tenuto a:

- a) comunicare alla Società qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, a meno che gli spostamenti avvengano nell'ambito di centri aziendali o Allevamenti assicurati con medesimo o altro Certificato di Assicurazione intestati allo stesso Assicurato;
- b) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, alle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria relative alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali, nonché ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria riguardante gli Animali e la sanità animale;
- c) consentire visite ed ispezioni di Consulenti e Veterinari Fiduciari indicati dalla Società sugli Animali assicurati, nonché sul luogo di stazionamento, e di seguire le norme e le eventuali prescrizioni impartite dal Consulente o Veterinario di Fiducia sopra citato;
- d) di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
- e) relativamente ai beni assicurati e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
- f) assicurare tutti gli animali allevati per specie riferiti al codice di allevamento attribuito dall'Autorità Sanitaria (codice ASL di competenza), identificati e registrati nella Banca Dati Nazionale e nel Fascicolo Aziendale;
- g)

3 - In caso di Sinistro relativo a Malattie Infettive assicurate, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) l'evento, da confermare con l'invio a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi due giorni lavorativi successivi:
 - **di denuncia di sinistro, sottoscritta in calce dall'Assicurato stesso;**
 - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
 - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Registro di Carico e Scarico degli Animali (oppure estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti) o dal Fascicolo Aziendale, aggiornate alla data del Sinistro;
- b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi;
- c) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- d) consegnare alla Società – FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Servizio **Sinistri Rischi Agricoli / Rame Bestiame** via Urbana, 169/a 00184 ROMA - tutta la documentazione (anche in copia) inerente il Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- f) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e delle carcasse animali.

4 - In caso di Sinistro relativo allo smaltimento dei Capi morti, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), la necessità di inviare le carcasse ad un impianto di trasformazione, specificando la/e matricola/e nel caso di materiale di categoria 1 oppure la quantità espressa in kg di materiale di categoria 2, autorizzando la Società a richiedere il servizio all'Impianto di Trasformazione scelto dall'Assicurato tra quelli autorizzati ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e accreditati presso FATA Assicurazioni Danni S.p.A. ai sensi della presente Polizza.

La denuncia deve essere confermata al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) entro i primi due giorni lavorativi successivi, con l'invio di una denuncia di sinistro a mezzo fax oppure e-mail, sottoscritta in calce dall'Assicurato stesso.

Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Qualora il quantitativo di carcasse da smaltire (materiale di categoria 2) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Ove sussista un giustificato motivo, l'Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.

Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione, secondo quanto previsto dall'Art.30 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Art. 20 – Limite di Indennizzo e Rimborso, Franchigia Assoluta, Scoperti e Soglia di Danno

La Società è tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il Danno sofferto dall'Assicurato in conseguenza del Sinistro (art. 1905 del Codice Civile); in ogni caso, la Società non verserà all'Assicurato un'indennità superiore al Danno subito.

Salvo il caso previsto dall'Articolo 1914 C.C. per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Limite di Indennizzo per i Danni diretti e indiretti delle Ordinanze Sanitarie



FATA
ASSICURAZIONI



La Società, per le sole garanzie relative alle Malattie Infettive assicurate, sarà impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa fino alla concorrenza del % (ridotto al 200% per le regioni comprese nell'Area Centro Sud) dei Premi emessi complessivi, relativi a tali garanzie - risultanti a consuntivo – con il minimo di € 2.000.000,00.

Per le regioni comprese nell'Area Centro Sud, il limite minimo di cui sopra è ridotto a € 200.000,00 e la Società sarà impegnata fino alla concorrenza massima di € 1.000.000,00.

Nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risultasse essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri verranno ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

In caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, ai fini della determinazione delle somme spettanti a ciascun Assicurato si procederà come segue:

1. la Società liquiderà una somma provvisoria pari al 75% del Danno indennizzabile, entro il limite di Indennizzo sopra indicato previsto per la Polizza;
2. alla scadenza dell'annualità assicurativa, nel caso in cui le somme spettanti complessivamente a tutti i danneggiati siano inferiori al limite di Indennizzo sopra indicato, la Società provvederà alla liquidazione della parte di Sinistro indennizzabile non ancora liquidata, se invece le somme complessivamente spettanti sono superiori a detto limite di Indennizzo, la Società procederà alla riduzione proporzionale dei singoli Indennizzi; nel caso in cui gli Indennizzi così ridotti risultino inferiori alle liquidazioni effettuate come indicato al punto 1. la Società provvederà a richiedere i relativi rimborsi agli Assicurati, che saranno tenuti a provvedere.

Franchigia Assoluta per Focolaio

I Sinistri relativi alle garanzie dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito per Fermo di Allevamento saranno indennizzati al netto di una Franchigia assoluta pari ad Euro 1.000,00 per Focolaio. Tali franchigie dovranno comunque rimanere a carico dell'Assicurato, e non potranno essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto di Indennizzo.

Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Focolai di Malattie Infettive assicurate da liquidare ai sensi del presente articolo e delle Condizioni Speciali di Assicurazione, saranno applicati gli Scoperti eventualmente indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, in relazione alle specie allevate e alle tipologie produttive degli allevamenti.

Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

La Società, per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento, sarà impegnata entro i limiti eventualmente indicati nelle Condizioni Speciali della Polizza, in relazione alle specie allevate e alle tipologie produttive degli allevamenti.

Soglia di Danno

Art. 21 – Esclusioni

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- rischi atomici;
- terrorismo, sabotaggio organizzato;
- terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- a) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- c) ad Animali non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- d) da Malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo Capo e per Malattie per le quali l'Allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria per le Malattie Infettive assicurate;
- e) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, relativamente alle Malattie oggetto dell'Assicurazione.

Art. 22 - Valutazione dei Danni

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;
2. sulla base della documentazione comunque inerente il Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Società presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e delle carcasse animali.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

Nel solo caso di Sinistro per "Costo di Smaltimento" obbligatorio dei capi morti, il Rimborso è concordato direttamente tra la Società e l'Impianto di Trasformazione.

Qualora il quantitativo del materiale (carcasse) di categoria 2 oggetto di smaltimento, riscontrato e fatturato dall'Impianto di Trasformazione per ogni singolo servizio di smaltimento, sia superiore del 30% a quello denunciato e/o eventualmente rettificato ai sensi del precedente art. 20, punto 4, dall'Assicurato al Call Center Denuncia Sinistri, è facoltà della Società di sospendere l'istruttoria del Sinistro, al fine di:

- accertare e documentare le cause della discordanza tra peso denunciato e fatturato, anche tramite esame di documentazione integrativa richiesta appositamente all'Assicurato e/o all'Impianto di trasformazione;
- valutare l'eventuale documentazione probatoria acquisita.

Relativamente alle altre garanzie, l'Indennizzo è concordato direttamente tra la Società e l'Assicurato.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte avrà 30 gg. di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato. In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

Art. 23 - Pagamento dell'Indennizzo e del Rimborso

La Società liquiderà l'Indennizzo o il Rimborso entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di liquidazione e quietanza secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Relativamente alla garanzia "Costo di Smaltimento", il Rimborso verrà corrisposto, su delega dell'Assicurato accordata con apposita dichiarazione contenuta nel Certificato di Assicurazione, direttamente all'Impianto di Trasformazione che ha erogato il servizio e che ha sottoscritto l'Atto di Liquidazione e Quietanza.

Resta salvo il diritto di rivalsa della Società nel caso in cui non sia verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse dall'Allevamento Assicurato all'Impianto di trasformazione, ai sensi del reg. ce 1069/2009.

Relativamente alle altre garanzie, l'indennizzo verrà corrisposto direttamente all'Assicurato che ha sottoscritto l'Atto di Liquidazione e Quietanza.



FATA
ASSICURAZIONI



Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data di accordo tra la Società e l'Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'articolo precedente o all'esito dell'arbitrato irrituale.

Nei casi in cui sia in corso un procedimento penale sulle cause del Sinistro, tale termine decorrerà dalla data di accertamento, sempre che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art.22.

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Art. 24 - Foro competente esclusivo

Il Foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente.

Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si impegna a prestare una o più garanzie tra quelle descritte nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, sottoscritte dall'Assicurato nel certificato di Assicurazione.



FATA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

(Valide solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione)

- **Condizioni Speciali dell'Assicurazione**
 - **Art. 26 - Allevamenti di Api**
 - **Art. 27 - Allevamenti di Avicoli**
 - **Art. 28 - Allevamenti di Bovini**
 - **Art. 29 - Allevamenti di Bufalini**
 - **Art. 30 - Allevamenti di Cunicoli**
 - **Art. 31 - Allevamenti di Equidi**
 - **Art. 32 - Allevamenti di Ovini e Caprini**
 - **Art. 33 - Allevamenti di Suini**

Art. 26 – Allevamenti di Api

a. - DEFINIZIONI CONTRATTUALI

A modifica ed integrazione dell'art.11, e ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza si conviene di attribuire ai termini che seguono, il significato sotto spe

Apiario	L'insieme degli Alveari allevati - sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti - identificati con unico codice aziendale, ai sensi della vigente normativa sanitaria e/o anagrafica.
Allevamento di API	Apiario la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Miele.
Alveare	Arnia e famiglia di api.
Anagrafe Apistica Nazionale	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli Apiari.
Associazioni di Produttori Apistici	Associazioni di Produttori Apistici, riconosciute tramite iscrizione nel Registro detenuto presso il prefetto se l'associazione si colloca in ambito sovra regionale, oppure in quello detenuto presso la Regione se l'ambito è regionale.
BDA	Banca Dati dell'Anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro Servizi Nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN), istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.
Conduzione Apistica	<p>Stanziale gli Alveari non subiscono spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di fioriture diverse.</p> <p>Nomade gli Alveari subiscono uno o più spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di fioriture diverse.</p>
Fermo dell'Apiario	Il periodo di inattività produttiva dell'Apiario che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro di tutti gli alveari presenti in apiario e termina con la revoca del Sequestro dello stesso.
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti infettivi microbici e trasmissibile da un Alveare ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modificazioni.
Mancato Reddito	L'ammontare della perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Apiario causato da esecuzione di Ordinanze Sanitarie di Divieto di movimentazione degli Alveari.
Produzione Assicurata	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in kg di miele.
Qualifica Sanitaria	Stato sanitario dell'Apiario riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate.
Registro di Carico e Scarico	Il registro di Azienda, anche informatizzato, tenuto, conservato e aggiornato secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica per gli Allevamenti di Api.

b. Modalità e termini di assunzione dei rischi

Ad integrazione dell'art.15, i Certificati di Assicurazione di Allevamenti di Api possono essere sottoscritti esclusivamente entro il 30 aprile.

c. – Condizioni di assicurabilità

Ad parziale modifica ed integrazione dell'art.13, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo per gli Allevamenti di Api, gli Assicurati in possesso dei seguenti documenti allegati al Certificato di Assicurazione o consegnati tempestivamente all'Agenzia:



FATA
ASSICURAZIONI



1. Attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata e rilasciata all'Assicurato, per l'intera annualità precedente a quella assicurata, dall'Associazione Produttori Apistici, operante nella provincia di ubicazione dell'allevamento Assicurato;
2. Certificato Sanitario attestante l'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api;
3. Auto dichiarazione di produzione di miele;
4. Attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, per ciascun Apiario detenuto dall'Assicurato.

Per gli Allevamenti di Api a conduzione nomade:

5. Dichiarazione di Nomadismo, completa della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di decorrenza della Polizza.

d. – Franchigia e Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti di Api ubicati in provincia nella quale si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la stipula della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Peste Americana, sarà applicato uno scoperto pari al 20% dell'importo del Danno.

A parziale deroga dell'art.20, i sinistri relativi alle malattie infettive delle api – di cui al presente articolo - saranno indennizzati al netto di una franchigia pari al 10% del Valore Assicurato, con il minimo di un Alveare.

e. - GARANZIA BASE AP - Abbattimento forzoso

a seguito di peste americana delle api

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'Apiario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Alveari riportati nel Fascicolo Aziendale, oppure registrati, a termini di legge, in anagrafe apistica nazionale oppure, in mancanza di essi, riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario** di 1 (uno) alveare di api, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Indennizzo

L'indennizzo per l'abbattimento forzoso è pari al Valore Assicurato Unitario moltiplicato il numero degli alveari abbattuti.

f. - Garanzia Aggiuntiva AP.1 Mancato Reddito,

derivante da Fermo dell'Apiario, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti gli alveari in conseguenza di focolaio di peste americana.

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'Apiario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Alveari riportati nel Fascicolo Aziendale, oppure registrati, a termini di legge, in anagrafe apistica nazionale oppure, in mancanza di essi, riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario** di 1 (uno) chilogrammo di miele, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Indennizzo

L'Indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Apiario (con il limite di 180 giorni annui) è pari al rapporto tra il **Valore Assicurato** e 180 giorni, moltiplicato per l'aliquota di valorizzazione del danno desunto dalla tabella seguente corrispondente alla data di insorgenza del Focolaio:



FATA
ASSICURAZIONI



Ubicazione dell'Apiario	Tra il 01/10 e il 31/01	Tra il 01/02 e il 15/03	Tra il 16/03 e il 15/04	Tra il 16/04 e il 15/05	Tra il 16/05 e il 15/06	Tra il 16/06 e il 31/08	Tra il 01/09 e il 30/09
NORD (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	5%	30%	70%	150%	125%	30%
CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	10%	40%	90%	150%	110%	30%
SUD (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria)	5%	20%	55%	140%	140%	70%	40%
ISOLE (Sicilia e Sardegna)	10%	30%	55%	150%	145%	50%	40%



Art. 27 - Allevamenti di Avicoli

a. - Definizioni Contrattuali

Ad integrazione dell'art.11, ed ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza, si conviene di attribuire ai termini che seguono il significato sotto specificato:

Accasamento	Presa in carico dei pulcini, per Partita.			
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di <u>pollame riproduttore</u> . In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina).			
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di <u>pollame da reddito</u> . In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina).			
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di <u>Animali destinati alla macellazione</u> ; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie / categorie:			
	Tipol. - Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Femmine	8 kg.	Misti	12 kg.
	Maschi	19 kg.		
Allevamento avicolo per la produzione di carne - Polli	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di <u>Animali destinati alla macellazione</u> ; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie / categorie:			
	Tipol. Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Da rosticceria	1,6 kg.	Da sezionare	4,0 kg.
	Da arrosto	2,2 kg.	Misto	2,7 kg.
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di <u>Animali destinati alla macellazione</u> ; si definisce capponi un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 3.7 a 5.3 kg.			
Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di <u>uova</u> . In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	<u>Allevamento</u> la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
	<u>Allevamento</u> la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le			



Uova da cova in fase deposizione	galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività:			
	In gabbia	290 uovo/gallina	All'aperto	240 uovo/gallina
	A terra	270 uovo/gallina	Biologica	230 uovo/gallina
Beni Assicurati	<p>A seconda della tipologia produttiva con questo termine si intende:</p> <p>allevamenti avicoli per la produzione di uova: le galline ovaiole (Grand Parents, Parents e da consumo);</p> <p>allevamenti avicoli per la produzione di carne (Polli, Tacchini e Capponi): numero i.</p>			
Cassone Scarrabile	Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica.			
Ciclo Produttivo	Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione.			
Dichiarazione di metratura	<p>Documento sottoscritto dall'Allevatore nel quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione dell'Allevamento ed il codice identificativo aziendale; - superficie aziendale espressa in Metri Quadrati, destinata al ricovero degli animali allevati; - la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di decorrenza delle garanzie. 			
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.			

b. - Condizioni di assicurabilità

Ad integrazione dell'art.13, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo, gli Assicurati in possesso dei seguenti documenti allegati al Certificato di Assicurazione o consegnati tempestivamente all'Agenzia:

1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni;
2. Dichiarazione di metratura;
3. Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium;
4. Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall'ASL competente;
5. Autocertificazione rilasciata dall'Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione;
6. Registro delle movimentazioni in entrata e in uscita dall'Allevamento;
7. Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo per gli Allevamenti Avicoli per la Produzione di Carne (Polli, Tacchini e Capponi), gli Assicurati in possesso dei seguenti documenti allegati al Certificato di Assicurazione o consegnati tempestivamente:

1. Dichiarazione di Metratura;
2. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni.

Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.

Per gli Allevamenti in cui venga interrotto lo Smaltimento delle Carcasse per alcuni periodi dell'anno, a causa del conferimento delle carcasse ad impianti per la produzione di esche da pesca, è necessario produrre una autodichiarazione di conferimento carcasse per la produzione di esche da pesca (Allegato A – Modelli).



c. – Calcolo del premio

Ad integrazione dell'art.17, per gli Allevamenti Avicoli in cui lo stoccaggio del prelievo delle carcasse avviene tramite l'utilizzo dei Cassoni Scarrabili, verrà applicato uno sconto del 20% sull'importo di Premio relativo alla Garanzia Base AV – Mancato Reddito Base.

A tal fine è necessario produrre il contratto di noleggio dei cassoni valido per il periodo di copertura assicurativa.

d. - Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti Avicoli ubicati in una provincia nella quale si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la stipula della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle e Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, sarà applicato uno scoperto pari al 15% dell'importo del Danno.

e.- Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

Ad integrazione dell'art.20, la Società, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia "Costo di Smaltimento", sarà impegnata:

- Per gli **Allevamenti avicoli per la produzione di carne** (Polli, Tacchini e Capponi) fino alla concorrenza del 130% del Premio corrisposto per la garanzia "Costo di Smaltimento", per singola tipologia produttiva aziendale di ciascun Allevamento, con il minimo di 500 kg di materiale da smaltire carcasse comunque rimborsabile.
- Per le **altre tipologie produttive** (Allevamenti avicoli per la produzione di uova da cova e da consumo) fino alla concorrenza del 180% del Premio corrisposto per la garanzia "Costo di Smaltimento", per singola tipologia produttiva aziendale di ciascun Allevamento, con il minimo di 500 kg di materiale da smaltire.

In Tutti i casi potranno essere oggetto di rimborso assicurativo esclusivamente gli smaltimenti relativi a pesi complessivi non inferiori a 500 kg per ciascun Documento Di Trasporto.

In Tutti i casi potrà essere oggetto di rimborso assicurativo una sola richiesta di smaltimento a settimana, corrispondente ad un unico Documento Di Trasporto.

f. GARANZIA BASE AV – Mancato Reddito per Abbattimento Totale

derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di Focolaio di Influenza Aviaria, della Malattia di Newcastle, Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis.

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati;**
 - **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario**, riportato in allegato B.
- secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Indennizzo

L'Indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 150 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e i 150 giorni.

g. Garanzia Aggiuntiva AV.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio di capi morti, ai sensi della vigente normativa sanitaria

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei beni assicurati;**
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**



FATA
ASSICURAZIONI



Rimborso

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture fiscali **- comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile -** entro i costi massimi determinati per le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF. In tutti i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.

Art. 28 - Allevamenti di Bovini

a. - Definizioni Contrattuali

Ad integrazione dell'art.11, e ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza si conviene di attribuire ai termini che seguono, il significato sotto specificato:

Allevamenti Bovini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla <u>vendita del latte</u> .
Allevamenti Bovini da Carne	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla <u>vendita di Animali da vita e/o da ingrasso e/o di Animali destinati alla macellazione</u> . In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione e/o al ristallo e/o alla macellazione.
Allevamenti Bovini da Ingrassio	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla <u>vendita di Animali destinati alla macellazione</u>, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p> <p>Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allevamento di vitello a Carne bianca (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostitutivi del latte (latte ricostruito). • Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). <p>In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg.</p> <p>In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. • Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg.
Dichiarazione di Metratura	<p>Documento sottoscritto dall'allevatore nel quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione dell'azienda ed il codice identificativo aziendale; - superficie aziendale espressa in Metri Quadrati, destinata al ricovero degli animali allevati; - la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di decorrenza delle <u>garanzie</u>.
Fattrice	Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara.
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.
Valore Medio del Capo Presente	Valore medio dell'Animale determinato per ciascuna razza rilevata dall'ISMEA ponderando i valori di ciascuna categoria vitale (o d'età) con la relativa consistenza aziendale.

b. - Modalità e termini di assunzione dei rischi

Ad integrazione dell'art.15, nelle provincie prive della qualifica di Ufficialmente Indenne da Tubercolosi e Brucellosi e leucosi Bovina Enzootica, i Certificati di Assicurazione di Allevamenti bovini possono essere sottoscritti esclusivamente

entro i 180 giorni (ridotto a 60 giorni per le provincie situate nell'Area centro Sud) successivi alla data d'esecuzione dell'ultima prova diagnostica prescritta dai piani di eradicazione della Tuberculosis, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzoootica.

c. – Condizioni di assicurabilità

Ad integrazione dell'art.13, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo per gli Allevamenti bovini, gli Assicurati in possesso di Certificato Attestante la Qualifica Sanitaria (oppure stampa di visura analoga presso la BDN riportante la qualifica sanitaria e la relativa data di acquisizione) allegato al Certificato di Assicurazione.

Nel solo caso di coperture per Danni indiretti di allevamento bovino da latte deve essere altresì consegnato tempestivamente all'Agenzia:

1. Modello L1 - dichiarazione di produzione del latte vaccino;
2. Eventuale attestazione circa l'esito negativo delle prove effettuate sul latte di massa in allevamento, per leucosi bovina enzoootica e brucellosi.

d. – Calcolo del premio

Ad integrazione dell'art.10, per gli Allevamenti Bovini non precedentemente assicurati o con indice di Sinistrosità non maturato, verrà applicato uno sconto sul tasso di premio per la garanzia "Costo di Smaltimento", indicato per ciascuna tipologia produttiva nell'allegato B, in base alla consistenza zootecnica e alla conduzione aziendale nella misura descritta nella tabella seguente:

Conduzione aziendale	Familiare o Mista	Salariati
	(Familiari e Salariati)	
Capi presenti		
1 Capi	10 %	3 %
2 Capi	7 %	zero
Oltre i Capi	zero	zero

e. – Scoperti

Ad integrazione dell'art.20, nel caso in cui i certificati di assicurazione, relativi ad Allevamenti ubicati in provincie prive di qualifica di Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni, siano stipulati tra il 90° e il 180° giorno successivo alla data di esecuzione dell'ultima prova con esito negativo, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzoootica, da liquidare ai sensi del presente articolo, sarà applicato uno Scoperto del 50%.

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti ubicati in provincia con qualifica di Territorio Ufficialmente Indenne ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni, il cui tasso di premio imponibile per la garanzia BO risulti uguale o superiore all'1% (uno per cento), nel caso i certificati di assicurazione siano stipulati oltre il 90° giorno successivo alla data di esecuzione dell'ultima prova con esito negativo a causa della periodicità biennale delle prove stesse, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzoootica, da liquidare ai sensi del presente articolo, saranno applicati i seguenti Scoperti:

- 40% per tubercolosi, ridotto a 25% per gli Allevamenti in possesso, in maniera ininterrotta, di Qualifica Sanitaria da più di sei anni;
- 25% per brucellosi e leucosi bovina enzoootica.

Gli Scoperti sopra indicati saranno in vigore fino alla data della prima prova diagnostica con esito negativo, per ciascuna malattia, successiva alla decorrenza della copertura.

e.- Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

Ad integrazione dell'art.20, la Società, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia "Costo di Smaltimento", sarà impegnata fino alla concorrenza dell'aliquota % sull'importo di Premio - di seguito indicata - corrisposto per tale garanzia, con il minimo di un capo.

Tipologia Produttiva	Allevamenti che, al momento del calcolo degli indici di sinistrosità (30 settembre), HANNO maturato almeno dodici mesi di copertura assicurativa	Allevamenti che, al momento del calcolo degli indici di sinistrosità (30 settembre), NON HANNO maturato almeno dodici mesi di copertura assicurativa
Bovini da Latte	150 %	180 %
Bovini da Carne	150 %	150 %
Bovini da Ingrassio	130 %	150 %

f. – Pagamento dell'indennizzo

Ad integrazione dell'art.23, relativamente alla garanzia "Abbattimento Forzoso", qualora l'Assicurato provveda all'abbattimento dei Capi oggetto di Ordinanza Sanitaria entro 20 giorni dalla data di notifica della stessa e in assenza di vizi procedurali, la Società liquiderà, entro il termine massimo di 30 giorni dall'effettuazione dell'abbattimento, un anticipo dell'indennizzo dovuto nella misura massima di Euro 200,00 per Capo bovino abbattuto, con il limite di indennizzo per singolo Capo come previsto dal presente articolo.

g. GARANZIA BASE BO - Abbattimento Forzoso,

ovvero il Danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95), della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96) e della Brucellosi (D.M. 651/94).

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale, oppure nel Registro di Carico e Scarico o da corrispondente visura in Anagrafe Zootecnica alla data di decorrenza della garanzia, con una tolleranza massima di 30 giorni (precedenti o successivi a tale data);
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario** riportato in allegato B, secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla base della razza prevalente così stabilita.

Indennizzo

L'indennizzo per l'abbattimento forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria. ~~l'aliquota di valore di cui alla precedente tabella corrispondente alla copertura scelta dall'Assicurato (Intera oppure Parziale oppure Minima).~~

~~Qualora gli Animali oggetto di Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso siano il risultato di incroci interrazziali (meticci), l'Indennizzo per ciascun Capo è pari al Valore Assicurato Unitario.~~

h. Garanzia Aggiuntiva BO.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio dei Capi morti, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei beni assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento **riportati nel Fascicolo Aziendale**, oppure nel Registro di Carico e Scarico o da corrispondente visura in Anagrafe Zootechnica alla data di decorrenza della garanzia, con una tolleranza massima di 30 giorni (precedenti o successivi a tale data); per gli Allevamenti bovini da ingrasso è pari al numero dei Capi mediamente presenti e riportati, a termini di legge, nel Fascicolo Aziendale;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B. secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Rimborso

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture fiscali **comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile** - entro i prezzi massimi determinati per le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF. In tutti i casi i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.

i. Garanzia Aggiuntiva BO.2 - Mancato Reddito

derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad Abbattimento Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95), della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96) e della Brucellosi (D.M. 651/94), o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**: per gli Allevamenti da latte è pari ai q.li di latte dichiarati dall'Assicurato sia nei limiti della media produttiva del triennio precedente, che in quelli della quota di produzione disponibile, indicata nella più recente dichiarazione di produzione di fine periodo (mod. L1, ai sensi del Reg. CEE n. 595/2004 e successive modificazioni e integrazioni); per gli Allevamenti da carne, è pari al numero delle fattrici registrate, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario**, riportato in allegato B. secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Indennizzo

L'Indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 180 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e 180 giorni.

Art. 29 - Allevamenti di Bufalini

a. - Definizioni Contrattuali

Ad integrazione dell'art.11, e ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza si conviene di attribuire ai termini che seguono, il significato sotto specificato:

Allevamenti Bufalini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla <u>vendita del latte</u> .
Allevamenti Bufalini da Ingrasso	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla <u>vendita di Animali destinati alla macellazione</u> , nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da latte, <u>di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate</u> , che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
Dichiarazione di Metratura	Documento sottoscritto dall'Allevatore nel quale sono riportati: <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione dell'azienda e il codice identificativo aziendale; - superficie aziendale espressa in Metri Quadrati, destinata al ricovero degli animali allevati; - la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di decorrenza delle garanzie.
Fattrice	Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.
Valore Medio del Capo Presente	Valore medio dell'Animale determinato per ciascuna razza rilevata dall'ISMEA ponderando i valori di ciascuna categoria vitale (o d'età) con la relativa consistenza aziendale.

b. – Modalità e termini di assunzione dei rischi

Ad integrazione dell'art.15, nelle provincie prive della qualifica di Ufficialmente Indenne da Tubercolosi e Brucellosi, i Certificati di Assicurazione di Allevamenti bufalini possono essere sottoscritti esclusivamente entro i 180 giorni (ridotto a 60 giorni per le provincie situate nell'Area centro Sud) successivi alla data d'esecuzione dell'ultima prova diagnostica prescritta dai piani di eradicazione della Tubercolosi e Brucellosi.

c. – Condizioni di assicurabilità

Ad integrazione dell'art.13, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo, gli Assicurati in possesso di Certificato Attestante la Qualifica Sanitaria (oppure stampa di visura analoga presso la BDN riportante la qualifica sanitaria e relativa data di acquisizione) allegato al Certificato di Assicurazione.

d. – Calcolo del premio

Ad integrazione dell'art.18, per gli Allevamenti non precedentemente assicurati o con indice di Sinistrosità non maturato, verrà applicato uno sconto sul tasso di premio per la garanzia "Costo di Smaltimento", indicato per ciascuna tipologia produttiva nell'allegato B, in base alla consistenza zootecnica e alla conduzione aziendale nella misura descritta nella tabella seguente.

Conduzione aziendale Capi-presenti	Familiare o Mista	Salariati
	(Familiari e Salariati)	
1 Capi	10 %	3 %



Capi	7 %	zero
Oltre i Capi	zero	zero

e. – Scoperti

Ad integrazione dell'art.20, nel caso in cui i certificati di assicurazione, relativi ad Allevamenti ubicati in province prive di qualifica di Territorio Ufficialmente Indenne ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni, siano stipulati tra il 90° e il 180° giorno successivo alla data di esecuzione dell'ultima prova con esito negativo, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Tubercolosi e, Brucellosi e ~~Leucosi Bovina Enzootica~~, da liquidare ai sensi del presente articolo, sarà applicato uno Scoperto del 50%.

Ad integrazione dell'art.21, per gli Allevamenti ubicati in provincia con qualifica di Territorio Ufficialmente Indenne ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni, il cui tasso di premio imponibile per la garanzia BU.1 risulti uguale o superiore all'1% (uno per cento), nel caso i certificati di assicurazione siano stipulati oltre il 90° giorno successivo alla data di esecuzione dell'ultima prova con esito negativo a causa della periodicità biennale delle prove stesse, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, da liquidare ai sensi del presente articolo, saranno applicati i seguenti Scoperti:

- 40% per tubercolosi, ridotto a 25% per gli Allevamenti in possesso, in maniera ininterrotta, di Qualifica Sanitaria da più di sei anni;
- ~~25% per brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica.~~

Gli Scoperti sopra indicati saranno in vigore fino alla data della prima prova diagnostica con esito negativo, per ciascuna malattia, successiva alla decorrenza della copertura.

f. – Pagamento dell'indennizzo

Ad integrazione dell'art.23, relativamente alla garanzia "Abbattimento Forzoso", qualora l'Assicurato provveda all'abbattimento dei Capi oggetto di Ordinanza Sanitaria entro 20 giorni dalla data di notifica della stessa e in assenza di vizi procedurali, la Società liquiderà, entro il termine massimo di 30 giorni dall'effettuazione dell'abbattimento, un anticipo dell'indennizzo dovuto nella misura massima di Euro 200,00 per Capo abbattuto, con il limite di indennizzo per singolo Capo come previsto dal presente articolo.

e.- Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

Ad integrazione dell'art.20, la Società, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia "Costo di Smaltimento", sarà impegnata fino alla concorrenza dell'aliquota % sull'importo di Premio - di seguito indicata - corrisposto per tale garanzia, con il minimo di un capo.

Tipologia Produttiva	Allevamenti che, al momento del calcolo degli indici di sinistrosità (30 settembre), HANNO maturato almeno dodici mesi di copertura assicurativa	Allevamenti che, al momento del calcolo degli indici di sinistrosità (30 settembre), NON HANNO maturato almeno dodici mesi di copertura assicurativa
Bufalini da Latte	150 %	180 %
Bufalin da Ingrassio	130 %	150 %

g. GARANZIA BASE BU - Abbattimento Forzoso,

ovvero il Danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Tubercolosi (D.M. 592/95) ~~della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96)~~ e della Brucellosi (D.M. 651/94).

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento **riportati nel Fascicolo Aziendale**, oppure nel Registro di Carico e Scarico o da corrispondente visura in Anagrafe Zootecnica alla data di decorrenza della garanzia, con una tolleranza massima di 30 giorni (precedenti o successivi a tale data);
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario** riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla base della razza prevalente così stabilita.

Indennizzo

L'indennizzo per l'abbattimento forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria. ~~l'aliquota di valore di cui alla precedente tabella corrispondente alla copertura scelta dall'Assicurato (Intera oppure Parziale oppure Minima).~~

~~Qualora gli Animali oggetto di Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso siano il risultato di incroci interrazziali (meticci), l'Indennizzo per ciascun Capo è pari al Valore Assicurato Unitario.~~

h. Garanzia Aggiuntiva BU.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio dei Capi morti,
ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'Allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero dei Capi registrati, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico; per gli Allevamenti bufalini da ingrasso è pari al numero dei Capi mediamente presenti e riportati, a termini di legge, nel Fascicolo Aziendale;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

~~**Produzione Assicurata Unitaria**, che per gli Allevamenti da latte è pari ad 1, mentre per gli Allevamenti da ingrasso è pari al numero di cicli per anno.~~

Tipologia di allevamento	Capo-Assicurato
Bufalini da Latte	capo iscritto nel Registro di Carico e Scarico (BDN)
Bufalini da Ingrassio	Capi registrati, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico entro il limite di quelli mediamente presenti e riportati, a termini di legge, Fascicolo Aziendale;

~~**Costo Medio di Smaltimento** pari al prezzo riportato nell'allegato B;~~

secondo la seguente formula: ~~**Valore assicurato = numero dei Beni Assicurati X Costo Medio di Smaltimento**~~

Rimborso

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture **fiscali- comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile** - entro i prezzi massimi determinati per le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF. In tutti i casi i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.



FATA
ASSICURAZIONI



i. Garanzia Aggiuntiva BU.2 - Mancato Reddito per Abbattimento Totale

derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad Abbattimento Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95) della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96) e della Brucellosi (D.M. 651/94), o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'Allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati:** per gli Allevamenti da latte è pari ai q.li di latte dichiarati dall'Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente;
- **Valore Assicurato Unitario,** dichiarata dall'Assicurato entro il limite unitario riportato nell'allegato B, corrispondente alla tipologia produttiva dell'Allevamento,

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X Valore Assicurato Unitario**

Indennizzo

L'Indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 180 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e 180 giorni.



Art. 30 – Allevamenti di Cunicoli

a. - Definizioni Contrattuali

Ad integrazione dell'art.11, e ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza si conviene di attribuire ai termini che seguono, il significato sotto specificato:

Buco Parto	Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici.
Fattrice	Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi, convenzionalmente corrispondente al quantitativo di "buchi parto" presenti in Allevamento.
Valore da Macello	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.

b. – Condizioni di assicurabilità

Ad integrazione dell'art.13, gli Allevamenti di cunicoli il cui premio annuo sia maggiore di 5.000,00 euro, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo gli Assicurati in possesso dei seguenti documenti allegati al Certificato di Assicurazione o consegnati tempestivamente all'Agenzia:

1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni;
2. Dichiarazione inerente la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di decorrenza delle garanzie;

c. – Calcolo del premio

Ad integrazione dell'art.17, per gli Allevamenti di cunicoli in cui lo stoccaggio ed il prelievo delle Carcasse avviene tramite l'utilizzo dei Cassoni Scarrabili, verrà applicato uno sconto del 20% sull'importo di Premio relativo alla Garanzia Base CU – Mancato Reddito Base.

A tal fine, è necessario produrre il contratto di noleggio dei cassoni valido per il periodo di copertura assicurativa.

d. - Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti di cunicoli ubicati in provincia nella quale si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la stipula della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Mixomatosi e Malattia emorragica, sarà applicato uno scoperto pari al 15% dell'importo del Danno.

e. - Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

Ad integrazione dell'art.20, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia "Costo di Smaltimento", la Società sarà impegnata fino alla concorrenza del 180% del Premio corrisposto per la garanzia "Costo di Smaltimento", ~~per singola tipologia produttiva aziendale di ciascun Allevamento,~~ con il minimo di 500 kg di ~~materiale da smaltire~~ carcasse ~~comunque rimborsabile.~~

In Tutti i casi potranno essere oggetto di rimborso assicurativo esclusivamente gli smaltimenti relativi a pesi complessivi non inferiori a 500 kg per ciascun Documento Di Trasporto.

~~Potrà essere oggetto di rimborso assicurativo una sola richiesta di smaltimento a settimana, corrispondente ad un unico Documento di Trasporto.~~



f. GARANZIA BASE CU - Mancato Reddito,
derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in conseguenza di Focolaio di Mixomatosi (DPR 320/1954) e Malattia Emorragica (O.M.8.9.90)

Valore assicurato

Il Valore Assicurato è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni assicurati**, pari al numero di fattrici, registrate a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico e pari al quantitativo di "buchi parto" presenti in azienda;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Indennizzo

L'Indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 180 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e i 180 giorni.

g. Garanzia Aggiuntiva CU.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio dei capi morti,
ai sensi della vigente normativa sanitaria

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di fattrici, registrate, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico e pari al quantitativo di "buchi parto" presenti in azienda;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

~~— **Produzione Assicurata Unitaria**, per fattrice, in kg di carne, dichiarata dall'Assicurato entro il limite unitario minimo di kg. 110 e massimo di kg. 130;~~

~~— **Costo Medio di Smaltimento** pari, o inferiore nel solo caso di presentazione dell'auto dichiarazione del Costo di Smaltimento di cui all'allegato A, al prezzo riportato nell'allegato B,~~

secondo la seguente formula: ~~_____~~

~~**Valore Assicurato = _____ numero dei Beni Assicurati X _____ Produzione Assicurata Unitaria x Costo Medio di Smaltimento**~~

Rimborso

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture fiscali **- comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile -** entro i prezzi massimi determinati per le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF.

In tutti i casi i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.



Art. 31 – Allevamenti di Equini

a. - Definizioni Contrattuali

Ad integrazione dell'art.11, ed ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza, si conviene di attribuire ai termini che seguono il significato sotto specificato:

Equini	Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto).
Valore Medio del Capo Presente nell'Allevamento	Valore medio dell'Animale determinato per ciascuna razza rilevata dall'ISMEA ponderando i valori di ciascuna categoria vitale (o d'età) con la relativa consistenza aziendale.

b. – Condizioni di assicurabilità

Ad integrazione dell'art.13, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo per gli Allevamenti di Equidi, gli Assicurati i cui allevamenti siano iscritti ai LL.GG. delle razze equine C.A.I.T.P.R., Maremmana, Avelignese, Sanfratellano e Murgese ed ai Registri Anagrafici dell'Asino dell'Amiata, dell'Asino dell'Asinara, dell'Asino di Martina Franca, dell'Asino Dantesco, dell'Asino Ragusano, dell'Asino Romagnolo e dell'Asino Sardo.

c. - Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti di Equidi ubicati in provincia nella quale si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la stipula della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Anemia Infettiva e Arterite Virale, sarà applicato uno scoperto pari al 15 % dell'importo del Danno.

d. **GARANZIA BASE EQ - Abbattimento Forzoso,** ovvero il Danno diretto in seguito a Focolaio di Anemia Infettiva e Arterite Virale

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento **riportati nel Fascicolo Aziendale**, oppure nel Registro di Carico e Scarico o da corrispondente visura in Anagrafe Zootecnica alla data di decorrenza della garanzia, con una tolleranza massima di 30 giorni (precedenti o successivi a tale data);
 - **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario** riportato in allegato B.
- secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla base della razza prevalente così stabilita.



Indennizzo

L'indennizzo per l'abbattimento forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria. ~~l'aliquota di valore di cui alla precedente tabella corrispondente alla copertura scelta dall'Assicurato (**Intera** oppure **Parziale** oppure **Minima**).~~

~~Qualora gli Animali oggetto di Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso siano il risultato di incroci interrazziali (meticci), l'Indennizzo per ciascun Capo è pari al Valore Assicurato Unitario.~~

e. Garanzia Aggiuntiva EQ.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio dei Capi morti, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Valore assicurato

Il Valore Assicurato è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero dei Capi presenti in allevamento: determinato in base al Registro di carico e Scarico;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

- ~~**Produzione Assicurata Unitaria**, che per gli per gli Allevamenti da latte e per gli Allevamenti da carne è pari ad 1, mentre per gli Allevamenti da ingrasso è pari al numero di cicli per anno.~~
- **Costo Medio di Smaltimento** pari al prezzo riportato nell'allegato B;

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X Costo Medio di Smaltimento**

Rimborso

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture fiscali **comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile** - entro i prezzi massimi determinati per le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF.

In tutti i casi i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.

**Art. 32 – Allevamenti di Ovini e di Caprini****a. - Definizioni Contrattuali**

Ad integrazione dell'art.11, ed ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza, si conviene di attribuire ai termini che seguono, il significato sotto specificato:

Allevamenti Ovini e Caprini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
Allevamenti Ovini da Carne	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione.
Pecore / Capre	Animale della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.
Valore Medio del Capo Presente nell'Allevamento	Valore medio dell'Animale determinato per ciascuna razza rilevata dall'ISMEA ponderando i valori di ciascuna categoria vitale (o d'età) con la relativa consistenza aziendale media.
Sierotipo	Livello di classificazione di batteri e virus inferiore a quello di specie, della quale costituisce l'equivalente di una sottospecie.

b.- Modalità e termini di assunzione dei rischi

Ad integrazione dell'art.15, i Certificati di Assicurazione di Allevamenti ovini e caprini situati nelle province prive di qualifica di "Ufficialmente Indenne" da brucellosi possono essere sottoscritti esclusivamente entro i giorni successivi alla data d'esecuzione dell'ultima prova diagnostica prescritta dai piani di eradicazione della Brucellosi.

c. – Condizioni di assicurabilità

Ad integrazione dell'art.13, possono aderire alle prestazioni assicurative previste dal presente articolo per gli Allevamenti ovini e caprini, gli Assicurati in possesso dei seguenti documenti allegati al Certificato di Assicurazione o consegnati tempestivamente all'Agenzia:

1. Certificato Attestante la Qualifica Sanitaria oppure stampa di visura analoga presso la BDN riportante la qualifica sanitaria e relativa data di acquisizione;
2. Auto - Dichiarazione di produzione del latte relativa al triennio precedente la data di decorrenza della garanzia, nel solo caso di coperture per Danni indiretti di allevamento ovino da latte.

d. ~~Calcolo del premio~~

~~Ad integrazione dell'art.17, per gli Allevamenti ovini e caprini non precedentemente assicurati o con indice di Sinistrosità non maturato, verrà applicato uno sconto sul tasso di premio per la garanzia "Costo di Smaltimento", indicato per ciascuna tipologia produttiva nell'allegato B, in base alla consistenza zootecnica e alla conduzione aziendale nella misura descritta nella tabella seguente:~~

Conduzione aziendale Capi presenti	Familiare o Mista (Familiari e Salarati)	Salarati
1 Capi	10 %	3 %
2 Capi	7 %	zero
Oltre 2 Capi	zero	zero

e.- Esclusioni

Ad integrazione dell'art.21, sono altresì esclusi i Danni causati da sierotipi di blue tongue già presenti nella provincia o in province limitrofe alla data di notifica del Certificato di Assicurazione.

f. - Scoperti e Franchigia sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti ovini e caprini, nel caso in cui i certificati di assicurazione, relativi ad Allevamenti ubicati in province prive di qualifica di Territorio "Ufficialmente Indenne" o "Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni o di altra normativa sanitaria vigente, siano stipulati tra il 90° e il 180° giorno successivo alla data di esecuzione dell'ultima prova con esito negativo, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Malattie Infettive assicurate, da liquidare ai sensi dell'art.20 e dal presente articolo, sarà applicato uno Scoperto del 50%.

Gli Scoperti sopra indicati saranno in vigore fino alla data della prima prova diagnostica con esito negativo, per ciascuna malattia, successiva alla decorrenza della copertura.

Per gli Allevamenti ovini e caprini ubicati in provincia nella quale si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la stipula della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Blue Tongue, da liquidare ai sensi dell'art.20, sarà applicato uno scoperto pari al 15% dell'importo del Danno.

g. - Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

Ad integrazione dell'art.20, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia "Costo di Smaltimento", la Società sarà impegnata fino alla concorrenza del 180% del Premio corrisposto per la garanzia "Costo di Smaltimento", ~~per singola tipologia produttiva aziendale di ciascun Allevamento~~, con il minimo di 500 kg di ~~materiale da smaltire carcasse~~ comunque rimborsabile.

In Tutti i casi potranno essere oggetto di rimborso assicurativo esclusivamente gli smaltimenti relativi a pesi complessivi non inferiori a 500 kg per ciascun Documento Di Trasporto.

Potrà essere oggetto di rimborso assicurativo una sola richiesta di smaltimento a settimana, corrispondente ad un unico Documento di Trasporto.



FATA
ASSICURAZIONI



h. GARANZIA BASE OC - Abbattimento Forzoso,
ovvero il Danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Brucellosi (D.M. 651/94).

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento **riportati nel Fascicolo Aziendale**, oppure nel Registro di Carico e Scarico o da corrispondente visura in Anagrafe Zootecnica alla data di decorrenza della garanzia, con una tolleranza massima di 30 giorni (precedenti o successivi a tale data);
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario** riportato in allegato B. secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla base della razza prevalente così stabilita.

Indennizzo

L'indennizzo per l'abbattimento forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria. ~~l'aliquota di valore di cui alla precedente tabella corrispondente alla copertura scelta dall'Assicurato (Intera oppure Parziale oppure Minima).~~

~~Qualora gli Animali oggetto di Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso siano il risultato di incroci interrazziali (meticci), l'Indennizzo per ciascun Capo è pari al Valore Assicurato Unitario.~~

i. Garanzia Aggiuntiva OC.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio dei Capi morti,
ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero dei Capi registrati, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Rimborso

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture fiscali **comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile** - entro i costi massimi determinati per



FATA
ASSICURAZIONI



le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF.

In tutti i casi i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.

j. Garanzia Aggiuntiva OC.2 - Mancato Reddito per Abbattimento Totale

derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad Abbattimento Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Brucellosi (D.M. 651/94), della Scrapie (D.M. 8/4/99) o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Blue Tongue.

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati:** per gli Allevamenti da latte è pari ai q.li di latte dichiarati dall'Assicurato sia nei limiti della media produttiva del triennio precedente, che in quelli della quota di produzione disponibile, indicata nella più recente dichiarazione di produzione di fine periodo (mod. L1, ai sensi del Reg. CEE n. 595/2004 e successive modificazioni e integrazioni); per gli Allevamenti da carne, è pari al numero delle fattrici registrate, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico;
- **Valore Assicurato Unitario, pari alla Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario, riportato in allegato B.**

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Indennizzo

L'Indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 180 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e 180 giorni.

Art. 33 - Allevamenti di Suini

a. - Definizioni Contrattuali

A integrazione dell'art.11, ed ai fini dell'operatività del presente articolo di Polizza, si conviene di attribuire ai termini che seguono il significato sotto specificato:

<p>Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto</p> <p>Lattoni</p> <p>Magroni</p>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico della categoria.</p> <p>Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg.</p> <p>Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.</p>
<p>Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso</p> <p>Suino leggero</p> <p>Suino pesante</p>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione.</p> <p>Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg.</p> <p>Capi grassi di peso superiore a 110 kg.</p>
<p>Allevamento Suinicoli da ingrasso.</p>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p>
<p>Allevamenti Suinicoli Multisede</p> <p>Scrofaia</p> <p>Svezzamento</p> <p>Magronaggio</p> <p>Finissaggio</p>	<p>Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in 4 sottocicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sottocicli:</p> <p>Sottociclo di allevamento multisede, comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg.</p> <p>Sottociclo di allevamento multisede, comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg.</p> <p>Sottociclo di allevamento multisede, comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg.</p> <p>Sottociclo di allevamento multisede, comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre.</p>
<p>Dichiarazione di metratura</p>	<p>Documento sottoscritto dall'allevatore nel quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione dell'azienda e il codice identificativo aziendale; - superficie aziendale espressa in Metri Quadrati, destinata al ricovero degli animali allevati; - la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di validità delle garanzie.

b. – Calcolo del premio

Ad integrazione dell'art.18, per gli Allevamenti di suini in cui lo stoccaggio ed il prelievo delle carcasse avviene tramite l'utilizzo dei Cassoni Scarrabili, verrà applicato uno sconto del 20% sull'importo di Premio relativo alla Garanzia Base SU – Mancato Reddito Base.

A tal fine è necessario produrre il contratto di noleggio dei cassoni valido per il periodo di copertura assicurativa.

c. – Franchigia e Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Ad integrazione dell'art.20, per gli Allevamenti di suini ubicati in provincia nella quale si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la stipula della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sugli importi dei Sinistri relativi oppure conseguenti a Peste suina classica, Peste suina africana, Malattia vescicolare dei suini e Afta epizootica, sarà applicato uno scoperto pari al 15% dell'importo del Danno.

d. - Limite di Rimborso per i Costi di Smaltimento

Ad integrazione dell'art.20, la Società, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia "Costo di Smaltimento", sarà impegnata:

- Per gli **Allevamenti di suini da ingrasso, svezzamento, magronaggio e finissaggio** fino alla concorrenza del 130% del Premio corrisposto per la garanzia "Costo di Smaltimento", **per singola tipologia produttiva aziendale di ciascun Allevamento**, con il minimo di 500 kg di **materiale da smaltire** carcasce comunque rimborsabile.
- Per le **altre tipologie produttive** (Allevamenti di suini a ciclo aperto, ciclo chiuso e scrofaia) fino alla concorrenza del 180% del Premio corrisposto per la garanzia "Costo di Smaltimento", **per singola tipologia produttiva aziendale di ciascun Allevamento**, con il minimo di 500 kg di **materiale da smaltire** carcasce comunque rimborsabile.

In Tutti i casi potranno essere oggetto di rimborso assicurativo esclusivamente gli smaltimenti relativi a pesi complessivi non inferiori a 500 kg per ciascun Documento Di Trasporto.

In tutti i casi potrà essere oggetto di rimborso assicurativo una sola richiesta di smaltimento a settimana, corrispondente ad un unico Documento Di Trasporto.

e. GARANZIA BASE SU - Mancato Reddito

conseguente ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di Focolaio di Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana.

Valore assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero dei Capi registrati, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico;
 - **Valore Assicurato Unitario**, dichiarata dall'Assicurato entro il limite unitario riportato nell'allegato B, corrispondente alla tipologia produttiva dell'Allevamento,
- secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X Valore Assicurato Unitario**

Indennizzo

L'indennizzo per il **Mancato Reddito** dell'allevamento è convenzionalmente stabilito moltiplicando il numero dei giorni di fermo dell'allevamento, entro il limite di 180 giorni, per la diaria giornaliera corrispondente alla tipologia di allevamento assicurato, come riportato nella tabella contenuta nell'allegato B.

f. Garanzia Aggiuntiva SU.1 - Costo di Smaltimento obbligatorio dei capi morti, ai sensi della vigente normativa sanitaria

Valore Assicurato

Il Valore Assicurato dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei beni assicurati** pari al numero dei Capi registrati, a termini di legge, nel Registro di Carico e Scarico;
- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla **Produzione Unitaria** per il **Prezzo Unitario al kg**, riportato in allegato B.

secondo la seguente formula: **Valore Assicurato = numero dei Beni Assicurati X valore assicurato unitario**

Costo Medio di Smaltimento, pari, o inferiore nel solo caso di presentazione dell'auto dichiarazione del Costo di Smaltimento di cui all'allegato A, al prezzo riportato nell'allegato B;

Produzione Assicurata Unitaria, per capo assicurato, dichiarata dall'Assicurato in kg di carne per un quantitativo non inferiore ai limiti unitari sotto riportati, per la corrispondente alla tipologia produttiva dell'Allevamento;

Tipologia di allevamento	Produzione Assicurata Unitaria minima in kg	Capo Assicurato
Ciclo Aperto di Lattoni	600	Scrofa iscritta nel Registro di Carico e Scarico
Ciclo Aperto Magroni	1.400	
Ciclo Chiuso Suino Leggero	1.900	
Ciclo Chiuso Suino Pesante	2.700	
Scrofaia	150	
Allevamento da Ingrasso	70	Capo presente iscritto nel Registro di Carico e Scarico
Svezzamento	15	
Magronaggio	55	
Finissaggio	110	

secondo la seguente formula:

Valore Assicurato = numero dei Beni assicurati X Costo Medio di Smaltimento X Produzione Assicurata Unitaria

Indennizzo

Il rimborso è determinato sulla base dei costi sostenuti per lo smaltimento, documentati da fatture fiscali **comprensivi di IVA nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile** - entro i prezzi massimi determinati per le produzioni zootecniche, per provincia, dall'apposito **decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF.

In tutti i casi i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese con Impianti di trasformazione regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.